



ESTRATTO POLICY WHISTLEBLOWING

Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Scopo

Lo scopo della procedura è quello di definire il contenuto, le modalità di effettuazione e la successiva gestione delle segnalazioni, inviate per riferire eventuali comportamenti non in linea con il Codice Etico, il Modello Organizzativo, la Politica Anticorruzione o le politiche e le procedure aziendali adottate dalla Società, nonché non in linea con la normativa interna e comunitaria di riferimento da parte dei componenti degli Organi della Società, dei Responsabili di funzione, nonché da parte dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei fornitori e dei clienti. Inoltre, tale policy si prefigge l'obiettivo di far sì che, nell'ambiente aziendale, il personale e le terze parti si sentano libere di inoltrare una segnalazione di comportamenti illegittimi senza il timore di subire, per questo, eventuali ripercussioni negative.

Oggetto della segnalazione

Eliabruzzo è riconducibile ai soggetti privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1 e 2 del D.Lgs. n. 24/2023, pertanto l'oggetto della segnalazione può consistere sia nella violazione di disposizioni normative nazionali, sia di quelle dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel settore pubblico o privato.



In particolare, sono rilevanti ai fini dell'applicazione della presente policy i seguenti illeciti:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato B del D.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sistemi di segnalazione interna

La segnalazione interna può essere portata all'attenzione della funzione competente dell'azienda tramite l'utilizzo di due canali distinti, in modo tale da garantire l'efficacia della procedura:

- inviando una raccomandata tramite posta ordinaria all'indirizzo della sede legale di Eliabruzzo;
- effettuando una chiamata vocale al numero per le segnalazioni.

Nel primo caso deve essere inviata una lettera in busta chiusa intestata all'Organismo di Vigilanza Eliabruzzo e spedita in Via Comino, Loc. Raselli – 66016 Guardiagrele (CH)

Nel secondo caso la chiamata deve essere effettuata digitando il numero 3397324677, recapito diretto del Presidente OdV, dott. Marco Liberatore.

Se la segnalazione riguarda il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il canale utilizzato è solo il primo e la busta chiusa deve essere intestata al Presidente del C. d'A..

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o a fatti in corso di cui il segnalante sia entrato a conoscenza.

